

REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI SPONTANEE
(attuativo del regolamento UE n. 376/2014)

Art. 1

(Sistema di segnalazione spontanea)

1. È istituito presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) un sistema per la raccolta e l’elaborazione delle segnalazioni spontanee di cui all’art. 5, paragrafo 2, del regolamento UE n. 376/2014.
2. Il sistema di cui al comma 1 ha come unico obiettivo la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti in campo aeronautico e non mira alla determinazione di colpe o responsabilità. In particolare, il predetto sistema è finalizzato al miglioramento della sicurezza del volo ed è strutturato in modo tale da incentivarne l’utilizzazione, attraverso l’attuazione del principio della «cultura giusta».

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’art. 2 del regolamento UE n. 376/2014.
2. La “segnalazione spontanea” consiste, in particolare, in una comunicazione fatta volontariamente, direttamente all’ANSV, in forma non anonima, di:
 - a) un evento che potrebbe non essere rilevato dal sistema di segnalazione obbligatoria istituito dall’ENAC;
 - b) altre informazioni in materia di sicurezza che l’informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea.

Art. 3

(Soggetti che possono effettuare la segnalazione spontanea)

1. La segnalazione spontanea può essere effettuata direttamente all’ANSV anche da persone non ricomprese nell’elenco di cui all’art. 4, paragrafo 6, del regolamento UE n. 376/2014¹.

¹ L’elenco di cui all’art. 4, paragrafo 6, del regolamento UE n. 376/2014, ricomprende le seguenti persone fisiche: a) il pilota in comando, o, nei casi in cui il pilota in comando non possa segnalare l’evento, qualsiasi altro membro dell’equipaggio successivo nella catena di comando di un aeromobile immatricolato nell’Unione o di un aeromobile immatricolato al di fuori dell’Unione ma utilizzato da un operatore per il quale uno Stato membro assicura il controllo delle operazioni o da un operatore stabilito nell’Unione; b) la persona addetta alla progettazione, alla costruzione, al monitoraggio continuo dell’aeronavigabilità, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro o dell’EASA; c) la persona che firma un certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un certificato di riammissione in servizio di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro o dell’EASA; d) la persona che svolge una funzione per la quale deve essere autorizzata da uno Stato membro quale membro del personale di un prestatore di servizi del traffico aereo con competenze relative ai servizi di navigazione aerea o quale addetto al servizio di informazione di volo; e) la persona che svolge una funzione connessa con la gestione della sicurezza di un aeroporto cui si applica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; f) la persona che svolge una funzione connessa con l’installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l’ispezione di strutture

Art. 4

(Modalità di segnalazione)

1. La segnalazione spontanea va effettuata all'ANSV, esclusivamente a mezzo posta ordinaria, utilizzando il modulo in allegato 1 al presente regolamento, che deve essere spedito in busta chiusa al seguente indirizzo: **Al Presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) – “Segnalazione spontanea” - Via Attilio Benigni n. 53 - 00156 Roma**. Sulla busta dovrà essere altresì apposta la dicitura “**Confidenziale**”.

Art. 5

(Protezione dei dati personali)

1. I sintetici dati personali contenuti nella prima parte del modulo di cui all'art. 4 servono esclusivamente per essere contattati dal Presidente dell'ANSV (o da un suo delegato) al fine di avere eventuali chiarimenti o informazioni integrative in ordine all'evento segnalato.
2. L'ANSV si impegna a non tenere alcuna registrazione cartacea o informatica o di altra natura dei dati personali dell'autore della segnalazione spontanea oltre il tempo strettamente necessario a processare la segnalazione medesima. Segnalazioni spontanee prive dei predetti dati personali non saranno prese in considerazione.
3. Al fine di assicurare la tutela della fonte di informazione, come previsto dalla normativa vigente, la segnalazione spontanea pervenuta all'ANSV non è soggetta a registrazione di protocollo.

Art. 6

(Ricezione e trattamento della segnalazione spontanea)

1. La corrispondenza in arrivo all'ANSV con la dicitura “Al Presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) – Segnalazione spontanea – Confidenziale” viene consegnata, chiusa, direttamente allo stesso Presidente.
2. Il Presidente (o un suo delegato), dopo aver verificato che la segnalazione spontanea non sia anonima, effettua, in sequenza, le seguenti operazioni:
 - a) separa la parte del modulo contenente i dati personali dell'autore della segnalazione, vi appone la data di ricezione e il timbro “ANSV” e la restituisce al mittente, in busta chiusa, dopo aver eventualmente richiesto a quest'ultimo chiarimenti o informazioni integrative in ordine all'evento segnalato;
 - b) trasmette ad un tecnico investigatore, per la successiva analisi, l'originale della segnalazione spontanea, dopo averla anonimizzata².
3. Il tecnico investigatore di assegnazione, una volta completata l'analisi della segnalazione spontanea, compila il modulo in allegato 2 al presente regolamento, inserendovi le proprie osservazioni.
4. Nel caso in cui dall'analisi della segnalazione spontanea emerga la necessità di un'azione urgente per prevenire un rischio immediato per la sicurezza del volo, il tecnico investigatore a cui è stata

della navigazione aerea delle quali uno Stato membro garantisce il controllo; g) la persona che svolge una funzione connessa con le manovre a terra dell'aeromobile, compresi il rifornimento di combustibile, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto contemplato dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

² Per «anonimizzazione» (art. 2 regolamento UE n. 376/2014) s'intende l'eliminazione dalle segnalazioni di tutti i dati personali relativi all'informatore e alle persone menzionate in segnalazioni di eventi e degli eventuali dati, compresa la denominazione della o delle organizzazioni coinvolte nell'evento, che possano rivelare l'identità dell'informatore o di terzi o che possano permettere di dedurre l'identità a partire dalla segnalazione dell'evento.

assegnata propone l'azione urgente al Presidente, per le successive valutazioni ed azioni di competenza.

5. Completata l'analisi, l'originale della segnalazione spontanea ed il modulo compilato (non soggetto a registrazione di protocollo) dal tecnico investigatore di assegnazione vengono consegnati da quest'ultimo al Presidente (o a un suo delegato).

Art. 7

(Inserimento nella banca dati)

1. Il Presidente (o un suo delegato), al termine del processo di analisi, provvede ad inserire nella banca dati segnalazioni spontanee il sunto della segnalazione ricevuta con le osservazioni formulate dal tecnico investigatore di assegnazione. Le informazioni inserite nella banca dati in questione non consentono, neppure indirettamente, di risalire a chi abbia effettuato la segnalazione spontanea.

2. Una volta completato il processo di gestione della segnalazione spontanea, l'originale di quest'ultima e il modulo predisposto dal tecnico investigatore di assegnazione vengono distrutti dal Presidente (o da un suo delegato), che nella predetta banca dati annota la data di distruzione.

3. Secondo modalità congiuntamente definite, l'ANSV provvede a trasmettere all'ENAC le informazioni inserite nella propria banca dati segnalazioni spontanee, al fine dell'inserimento delle stesse nella banca dati nazionale di cui all'art. 6, paragrafo 6, del regolamento UE n. 376/2014.

SEGNALAZIONE SPONTANEA DI EVENTI AERONAUTICI SIGNIFICATIVI PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Si prega di compilare il presente modulo in modo chiaro e completo (possibilmente in stampatello) e di inviarlo, in busta chiusa, a mezzo posta ordinaria, al seguente indirizzo:

Al Presidente
dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo
(ANSV)
"Segnalazione spontanea"
Via Attilio Benigni, 53
00156 Roma

Sulla busta dovrà essere altresì apposta la dicitura "**Confidenziale**".

Dati personali

Questa parte del modulo, contenente i dati personali dell'autore della segnalazione, sarà separata dal resto del modulo e restituita al mittente, a conferma dell'avvenuta ricezione della segnalazione nonché a garanzia dell'anonimato. I dati in questione servono esclusivamente per essere contattati dal Presidente dell'ANSV (o da un suo delegato) al fine di avere eventuali chiarimenti o informazioni integrative in ordine all'evento segnalato.

L'ANSV si impegna a non tenere alcuna registrazione cartacea o informatica o di altra natura dei dati personali dell'autore della segnalazione spontanea oltre il tempo strettamente necessario a processare la segnalazione medesima. Segnalazioni spontanee prive dei predetti dati personali non saranno prese in considerazione.

Al fine di assicurare la tutela della fonte di informazione, come previsto dalla normativa vigente, la segnalazione spontanea pervenuta all'ANSV non è soggetta a registrazione di protocollo.

Nome e cognome _____
Via _____
CAP _____
Città _____
Telefono fisso o cellulare _____

SEGNALAZIONE SPONTANEA DI EVENTI AERONAUTICI SIGNIFICATIVI PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Data evento (solo mese/anno) _____ Lun Mar Met Gio Ven Sab Dom

Giorno/Notte _____

Impiego, qualifiche ed esperienza	
Settore di impiego/Ruolo	
Titoli aeronautici/Abilitazioni	
Altri titoli eventualmente posseduti	
Descrizione esperienza lavorativa nel settore aeronautico	
Descrizione dell'evento	
<p>Descriva l'evento, riportando il <u>maggior numero possibile di informazioni</u>. In particolare: cosa sia successo e come abbia preso conoscenza dell'evento; il contesto ambientale; i fattori che, a suo avviso, abbiano contribuito all'evento; le azioni correttive intraprese; le misure di prevenzione suggerite per evitare la ripetizione di questo evento.</p>	
<p style="text-align: center;">Utilizzare la facciata posteriore del modulo o fogli aggiuntivi per completare la descrizione.</p>	

SEGNALAZIONE SPONTANEA

DATA CONSEGNA _____

ANALISI EFFETTUATA DA _____

OCCURRENCE CATEGORY (ECCAIRS) _____

FATTORI CONTRIBUTIVI _____

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SCATURITI DALL'ANALISI: